



## FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI

Strada Lunetta n.5-7-9 - 46100 – Mantova  
Tel e Fax 0376.374390 – mail [segreteria@fiaspitalia.it](mailto:segreteria@fiaspitalia.it)  
Codice Fiscale 04415400151

### Il Presidente Nazionale Dr. Alberto Guidi

Mantova li 11 ottobre 2021

Circolare n. 18/2021

#### **Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Territoriali FIASP Loro Sedi**

**OGGETTO: DECRETO-LEGGE 8 ottobre 2021, n. 139  
Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché  
per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati  
personali. (21G00153)**

Si riporta del Decreto in oggetto, la norma che interessa le attività sportive, solo per  
significare che nulla muta rispetto all'attuale situazione e disposizioni operative.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

*"2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico."*

Incominciamo con il dire che la norma recita "Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportive" - tutto l'impianto per l'accesso alle manifestazioni sportive prende in considerazione gli spettatori e non i praticanti. Ciò era già in essere.

I nostri sono luoghi di incontro e di socializzazione di attività a contatto con la natura senza confini e steccati, senza gare e classifiche; in questo contesto i partecipanti ricevono assistenza e messi in sicurezza dalla Federazione e non vi è distinzione di settori con spettatori e praticanti e sono ben lungi da essere competizioni sportive. Questo quando si presentano le richieste di autorizzazione alle autorità deve essere molto chiaro - poi se qualcuno scrive gara non agonistica o corsa o marcia non competitiva invece di manifestazione ludico motoria, non si rammarichi se lo troncano.

Si noti che la norma elimina ogni dubbio, se mai ve ne fosse stato sul contingentamento

numerico delle presenze o capienze in quanto non indica a priori una quota leggibile es. 500 o mille, che era comunque riferita agli spettatori, ma parla di quote nei settori riservati agli spettatori, ovvero di percentuali che portano a numeri diversi e non predefiniti sul tutto il territorio nazionale. In conclusione smettiamo di dire che alle manifestazioni possono partecipare massimo 1.000 - persone.

Atra norma – Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Ciò vuol dire che le disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport Nuovo protocollo attuativo delle Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere emanate ai sensi dell'Art. 7 del DPCM del 02 marzo 2021 Art. 1 lett. F del DPCM 17/05/2020 sono confermate anche dall'ultimo aggiornamento di tale documento al 06 agosto 2021, in particolare l'Allegato n. 5 - Disposizioni per la pratica sportiva all'aperto e per la FIASP trovano piena attuazione nei vigenti Protocolli per le misure di contenimento pandemico dalla nostra Federazione assunti, non abbisognanti di modificazioni, più che mai validi e da rispettare.

Anche qui nulla muta.

Anche la frase *“In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 ecc....* inserita nel contesto genera prima detto dell'Art. 1 non risolve i dubbi e le incertezze sul green – pass, ad oggi ancora presenti, per cui si ribadisce che lo applicherete la dove la autorità locale lo chiederà – e ad oggi è stata una richiesta numericamente minimale.

Buon lavoro a tutti in attesa di incontrarvi il 30 ottobre 2021

Il Presidente Nazionale  
Dr. Alberto Guidi

